



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

**DETERMINAZIONE N° 226 - 2024 DEL 30/08/2024**

**Oggetto:** Approvazione della Relazione conclusiva dei Controlli di II livello sui CAA - Tenuta del fascicolo aziendale - Campagna di domanda 2023” (Regolamento (UE) 2022/127) – applicazione dell’art. 10 (Responsabilità e penali) della vigente convenzione ARPEA/CAA.

*Il Dirigente dell'Area tecnica e autorizzazione*

Vista la determinazione n. 145 – 2022 del 14 /07/2022 con la quale viene conferito al Dott. Fabrizio Stranda l’incarico di dirigente dell’Area Tecnica e autorizzazione con decorrenza 15/07/2022 – 14/07/2027;

Richiamati:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni”;

- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
- il Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" (c.d. Decreto Sanzioni);
- il Decreto Ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" (c.d. DM Condizionalità rafforzata);
- il Decreto Ministeriale n. 410739 del 04/08/2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità" (c.d. DM Controlli SIGC);
- il Decreto Ministeriale n. 66087 del 23/12/2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
- la circolare di AGEA Coordinamento n° 64177 del 30/08/2023 "Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115";
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale;
- il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Considerata:

- La vigente normativa nazionale e regionale in merito allo Sviluppo Rurale, al Regime di pagamento Unico e di applicazione della condizionalità e s.m. e i..

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/2116, secondo comma, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli Organismi Pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti cui al primo comma, ovvero gestire e controllare le spese connesse ai Fondi FEAGA e FEARS;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2022/127, ALLEGATO I - Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 - 1 AMBIENTE INTERNO punto D) Delega - comma D.1) *“Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:*

*i) un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;*

*ii) l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;*

*iii) le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;*

*iv) l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;*

*v) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;*

*vi) l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione”.*

Dato atto che in caso di delega ARPEA:

- predisporre un accordo scritto con i propri Enti delegati;
- è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
- garantisce che l'organismo delegato disponga, a livello di supporto informatico e di relativa formazione; di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti oggetto di affidamento;
- sottopone periodicamente a verifica di qualità i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alle specifiche e di conseguenza alla normativa dell'Unione;
- monitora l'attività svolta e prendere gli opportuni provvedimenti al fine di mantenere gli standard qualitativi previsti dalla convenzione.

Viste:

- la Convenzione ARPEA/CAA/REGIONE di durata triennale, siglata nel 2021, ad oggi scaduta;
- il relativo accordo integrativo ARPEA/CAA, scaduto in data 31/12/2022, tuttavia valevole, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dell'addendum medesimo, nelle more della stipula di una nuova convenzione, ai fini della continuità del servizio e degli impegni.

Considerato che:

- ai sensi della vigente normativa, la corretta applicazione dei regimi comunitari di aiuto all'agricoltura richiede la predisposizione e l'attuazione di un esteso sistema di controlli sul rispetto degli impegni e sulla sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni nazionali e comunitarie;
- secondo quanto previsto dalla Convenzione con i Centri di Assistenza Agricola, ARPEA effettua un controllo della corretta tenuta formale e sostanziale delle domande e dei fascicoli ad essi afferenti;
- il fascicolo aziendale contiene le informazioni certificate presenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore;
- l'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- l'azienda agricola nonché gli altri soggetti diversi dagli agricoltori devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente, conferendo mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale a soggetti a ciò incaricati previa delega dell'Organismo Pagatore, in favore dei quali sottoscrivono mandato unico ed esclusivo;
- con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda;
- l'Organismo Pagatore è responsabile della corretta tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza e può delegarne la tenuta del fascicolo aziendale ai soggetti a ciò incaricati.
- I soggetti incaricati della tenuta e aggiornamento del fascicolo aziendale devono attenersi, al fine di garantire una corretta e veritiera rappresentazione dell'entità aziendale a quanto sancito dalla vigente normativa, dalle Circolari Agea e dal "Manuale del fascicolo aziendale approvato da ARPEA, da ultimo, con Determinazione n. 50 del 03/03/2022;
- In base alla vigente convenzione la non corretta iscrizione o aggiornamento del fascicolo aziendale delle imprese agricole comporta, per il delegato a tale attività l'applicazione di penali contrattuali; le regole di calcolo delle eventuali decurtazioni spettanti ai CAA, sono dettagliate nella Convenzione ARPEA/CAA/REGIONE (art. 10, punto 14) e nel complementare accordo integrativo ARPEA/CAA (articolo 10, comma 2);

Dato atto che i controlli di II livello sui CAA, campagna di domanda 2023, sono stati eseguiti, su delega di ARPEA, da ARCODREA Eng. s.c. a r.l. (CIG 8355154B30 prot. n. 583 del 01/02/2021).

Richiamata integralmente la Determinazione ARPEA n. 195 - 2024 del 02/07/2024 "Approvazione della metodologia di calcolo per l'individuazione del "valore unitario del fascicolo aziendale" 2023, in riferimento al provvedimento AGEA prot. n. 33321 del 24/04/2024 (Prot. Arpea n. 3392 del 06/05/2024)".

Vista la seguente documentazione tecnica emessa da ARPEA relativamente ai controlli di II livello sui CAA e alla tenuta del fascicolo aziendale:

- MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE - aggiornamento 2021 approvato con Determinazione n. 50 del 03/03/2022;
- MANUALE DEI CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO – REG. (CE) 907/2014", approvato con Determinazione n. 228 del 28/11/2016. Il documento descrive le procedure attuate dall'ARPEA per verificare la corretta gestione delle funzioni delegate in relazione a quanto sancito nelle convenzioni e dai contratti in essere. Le attività di verifica sono programmate su tutti gli Enti Delegati. Sono controlli di II livello quelli in ambito fascicolo aziendale e gestione dei procedimenti amministrativi ad esso collegati (centri di assistenza agricola, di seguito CAA). Il controllo può vertere su una o più delle attività delegate, in particolare: istruttoria delle domande di pagamento; esecuzione dei controlli materiali, al fine di verificare la congruenza con la normativa comunitaria, statale e regionale

- relativamente ai singoli procedimenti, fino alla formulazione delle proposte di liquidazione e/o eventuale proposta di recupero;
- Definizione dell'algoritmo finalizzato al calcolo delle penali contrattuali ARPEA ai CAA (paragrafo 7.2 da pag. 15 a pag. 17 del documento allegato alla DETERMINAZIONE N° 201/2017);
  - DETERMINAZIONE N° 223 - 2018 del 20/12/2018 - Specifiche di controllo di secondo livello sulle attività delegate ai CAA - Campagna di domanda 2018.
  - DETERMINAZIONE N° 271 del 09/12/2022 "Specifiche di Controllo di II liv. CAA 2022" e quelle generali di riferimento: All. 1 e All. 2 della DET. N° 291 del 20/12/2021 "Specifiche di Controllo di secondo livello sulle attività delegate ai CAA (Reg. UE 809/2014)";
  - DETERMINAZIONE N° 328 - 2023 del 21/12/2023 - "specifiche di controllo di secondo livello sulle attività delegate ai CAA (art. 9, Reg. (UE) 2021/2116; Regolamento (UE) 2022/127, ALLEGATO I, punto D) Delega)".

Dato atto che:

- i controlli di II livello sui CAA, sono controlli di tipo documentale e vertono sulla tenuta del fascicolo aziendale e sui relativi procedimenti ad esso correlati e per la campagna di domanda 2023 sono stati eseguiti da ARCODREA Eng. s.c. a r.l.
- i CAA sono avvertiti, a mezzo PEC, in merito all'inizio attività di controllo, alla modalità di verifica e al calendario di controllo ed infine in merito agli esiti;
- per ciascuna azienda a campione, è effettuata la verifica della documentazione inerente la titolarità di conduzione, in riferimento alle particelle oggetto di controllo ed è verificato l'allineamento tra quanto risultante dal sistema informatico (Anagrafe Unica Aziendale) e fascicolo cartaceo;
- gli esiti dei controlli di prima e seconda fase sono disponibili su CONAGRI tramite scarico della documentazione di controllo oppure tramite la reportistica di riepilogo;
- il riscontro di irregolarità non sanate/sanabili in sede di seconda fase di controllo di II livello, ha come conseguenza, rispetto ai procedimenti amministrativi presentati dai beneficiari, l'eventuale ricalcolo degli importi spettanti e per quanto riguarda i CAA l'applicazione delle decurtazioni così come previste dalla Convenzione;
- l'Ufficio Controlli di ARPEA, sulla base degli esiti dei controlli di II livello desumibili dai *reports* del CONAGRI, ha redatto una "RELAZIONE" (allegato 1 alla presente determinazione) che ripercorre tutto il flusso dell'attività di controllo fino alla determinazione degli importi oggetto di penale contrattuale.

Visti i seguenti contenuti della "RELAZIONE":

- elaborazione e verifica degli esiti forniti da ARCODREA Engineering Soc. Cons. a.r.l - campagna di domanda 2023, delegata alla verifica delle attività di tenuta e aggiornamento dei fascicoli aziendali;
- verifica del rispetto delle procedure di controllo e della congruenza della fornitura dei dati da parte di ARCODREA;
- calcolo delle penali contrattuali e delle decurtazioni in capo ad i CAA;
- individuazione dei CUAA per i quali occorre un supplemento di istruttoria.
- segnalazione al Controllo Interno di Arpea delle sedi operative con esiti di particolare criticità in riferimento all'art. 10 della Convenzione.

Dato atto che Arpea, in data 08/07/2024 ha comunicato a mezzo PEC ai CAA regionali i rispettivi esiti dei controlli 2023, evidenziando l'eventuale applicazione di decurtazioni economiche secondo quanto previsto dall'art. 10 (Responsabilità e penali) della Vigente Convenzione ARPEA-CAA e non vi sono state contestazioni o richieste di revisione degli esiti.

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

- di approvare il documento “Relazione conclusiva dei Controlli di II livello sui CAA - Tenuta del fascicolo aziendale - Campagna di domanda 2023”, comprensivo dei suoi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente documento;
- di dare seguito a quanto previsto dall’art. 10 (Responsabilità e penali) della vigente convenzione ARPEA/CAA procedendo alla divulgazione del documento suddetto, per le competenti valutazioni ed azioni, limitatamente ai seguenti soggetti: Regione Piemonte (Direzione Agricoltura e cibo – Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l’agricoltura), Arpea (Direzione, Recupero Debiti, Contabilità e Controllo Interno);
- di comunicare ad ARCODREA e agli Uffici interessati gli esiti del controllo qualità;
- di aver già formalizzato gli esiti e dove necessario l’applicazione delle penalità ai singoli Centri di Assistenza Agricola

FABRIZIO STRANDA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005